

**Deliberazione 27 giugno 2008 – ARG/elt 85/08**

**Aggiornamento per il terzo trimestre 2008 (1 luglio – 30 settembre) delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 giugno 2008

**Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 novembre 2007, recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2007, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008 e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008.

**Visti:**

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 118/03);

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2007, n. 110/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 110/07);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2007, n. 329/07;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 331/07;
- le deliberazioni dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, n. 350/07, n. 351/07 e n. 352/07;
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/com 34/08;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08.

**Viste:**

- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l’Acquirente unico) dell’11 giugno 2008, prot. Autorità n. 17535 del 16 giugno 2008;
- la comunicazione della società Acquirente unico del 18 giugno 2008, prot. Autorità n. 18402 del 23 giugno 2008;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 18 giugno 2008, prot. Autorità n. 18389 del 23 giugno 2008;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 18 giugno 2008, prot. Autorità n. 18392 del 23 giugno 2008;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 18 giugno 2008, prot. Autorità n. 18393 del 23 giugno 2008;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 giugno 2008, prot. Autorità n. 18534 del 23 giugno 2008;
- la comunicazione di Terna del 19 giugno 2008, prot. Autorità n. 18315 del 20 giugno 2008;
- la nota della Direzione Mercati 26 maggio 2008, prot. 15378, alle imprese distributrici le cui reti alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota alle imprese distributrici);
- la nota della Direzione Mercati 26 maggio 2008, prot. 15379, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici

alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);

- la nota della Direzione Mercati 26 maggio 2008, prot. 15380, alle principali società esercenti la vendita di energia elettrica ai clienti finali del mercato libero connessi in bassa tensione (di seguito: nota alle società di vendita).

### **Considerato che:**

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela, tra l'altro, prevede l'applicazione di:
  - a) corrispettivo PED;
  - b) corrispettivo PPE;
  - c) componente UC1;aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente unico rispettivamente per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela;
- relativamente al valore ed alla stima dei costi sostenuti e da sostenere dall'Acquirente unico per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela viene fatto riferimento ai consuntivi ed alle stime dei costi mensili nell'anno 2008 formulati da Terna; e che tali valori devono ancora scontare un'aspettativa di riduzione, sebbene limitata in entità, del costo mensile prospettico a seguito della revisione di alcuni meccanismi di remunerazione delle risorse nel mercato del servizio di dispacciamento, nonché di azioni di contenimento degli oneri su tale mercato in aree particolarmente critiche del sistema elettrico nazionale;
- l'entrata in vigore del TILP ha modificato, a partire dall'1 aprile 2008, la struttura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica; e, in particolare, il costo sostenuto dall'Acquirente unico per i clienti finali in maggior tutela localizzati in aree di riferimento nelle quali molti clienti finali sono serviti nel mercato libero dipende significativamente dalla distribuzione tra le diverse fasce orarie di ciascun bimestre convenzionale dei consumi dei clienti finali serviti nella maggior tutela;
- al fine di permettere la copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico, con la deliberazione ARG/elt 56/08 è stato dato mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provvedesse alla raccolta degli elementi necessari ai fini dell'aggiornamento del profilo di consumo standard utilizzato per la definizione dei corrispettivi PED non differenziati per fasce orarie (di seguito: corrispettivi PED monorari); ciò in ragione del fatto che attualmente nell'ambito del servizio di maggior tutela vi è la possibilità per i clienti finali i cui misuratori consentano una rilevazione per fasce orarie di optare per

corrispettivi PED monorari o differenziati per fascia oraria; e che i clienti che optano per corrispettivi PED monorari sono normalmente caratterizzati da un consumo tendenzialmente più concentrato nelle ore di punta rispetto a quello medio della tipologia;

- con la nota alle imprese distributrici, la nota agli esercenti la maggior tutela e la nota alle società di vendita sono state richieste le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento del profilo di consumo utilizzato per la definizione dei corrispettivi PED monorari di cui al precedente alinea;
- a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre 2008 (1 aprile – 30 giugno) l'Autorità ha adottato una nuova metodologia di calcolo del recupero, determinato come differenza tra la stima dei costi annui di approvvigionamento dell'Acquirente unico e la stima del gettito del corrispettivo PED su base annua come rivalutata in occasione dei successivi aggiornamenti, tenuto conto degli importi derivanti dal conguaglio del *load profiling*, ai sensi della deliberazione n. 118/03 e del TILP;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato pari a circa 168 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e i rimanenti 18 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- relativamente al periodo gennaio - dicembre 2007, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'approvvigionamento di energia elettrica siano complessivamente superiori ai costi stimati, a partire dai dati a suo tempo comunicati dal medesimo soggetto, ai fini della determinazione della componente CCA per il primo semestre 2007 e del corrispettivo PED nel secondo semestre 2007 per un importo residuo ad oggi quantificabile in circa 187 milioni di euro;
- il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio – dicembre 2007 deve essere recuperato tramite la componente UC1, già attiva, di cui comma 1.1 del TIV;
- gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, nonché gli squilibri residui del sistema di perequazione dei medesimi costi relativi all'anno 2006 sulla base dei dati fino ad ora disponibili, risultano interamente recuperati;
- in base al punto 6 della deliberazione n. 110/07, l'Autorità aggiorna e pubblica, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, i valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti derivante dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

### **Ritenuto opportuno:**

- aggiornare, anche tenuto conto delle informazioni ricevute dai soggetti che hanno risposto alle note inviate dalla Direzione Mercati, il profilo di consumo medio della tipologia di clienti di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV (clienti finali “piccole imprese”) serviti in maggior tutela utilizzato per il calcolo dei corrispettivi monorari applicati a tali clienti;
- dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
- modificare in aumento la stima del costo medio annuo di acquisto dell’energia elettrica dell’Acquirente unico rispetto al secondo trimestre dell’anno 2008, adeguando conseguentemente il valore dell’elemento PE;
- modificare in aumento la stima del costo medio annuo di dispacciamento dell’energia elettrica dell’Acquirente unico rispetto al secondo trimestre dell’anno 2008, adeguando conseguentemente il valore dell’elemento PD secondo quanto specificato nel precedente considerato;
- confermare il livello della componente UC1 in vigore nel secondo trimestre 2008, mantenendo l’obiettivo di coprire entro la fine dell’anno 2008 gli oneri in capo al Conto UC1 relativi all’anno 2007 con la conseguente estinzione della medesima componente, salvo necessità di ulteriori recuperi di competenza del mercato vincolato che dovessero insorgere

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1***

#### ***Definizioni***

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all’articolo 1 del TIV.

### ***Articolo 2***

#### ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

1. I valori dell’elemento PE e dell’elemento PD per il terzo trimestre 2008 (1 luglio – 30 settembre) sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3* allegate al presente provvedimento.
2. I valori del corrispettivo PED per il terzo trimestre 2008 (1 luglio – 30 settembre) sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2 e 3.3* allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 3***

#### ***Aggiornamento della componente UC1***

1. I valori della componente UC1 per il terzo trimestre 2008 (1 luglio – 30 settembre) sono fissati nelle *Tabelle 4.1 e 4.2* allegate al presente provvedimento.

**Articolo 4**  
*Disposizioni transitorie e finali*

1. La tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07, per il terzo trimestre 2008 (1 luglio – 30 settembre) è sostituita con la Tabella 5 allegata al presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinché entri in vigore dall'1 luglio 2008.

27 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis